


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 giugno 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Pag. 3

DECRETO-LEGGE 4 giugno 1990, n. 129.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 5 marzo 1990.

Riduzione delle percentuali di contribuzione, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, all'industria navalmeccanica. Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 26 aprile 1990.

Finanziamento del secondo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 30 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari Pag. 15

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

ORDINANZA 25 maggio 1990.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1988, n. 159, per interventi sul torrente Torreggia. (Ordinanza n. 1912/FPC). . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTOEITÀ**Università di Pisa****DECRETO RETTORALE 26 marzo 1990.**

Rettifiche al decreto rettorale 28 ottobre 1989 concernente «Modificazioni allo statuto dell'Università» Pag. 17

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo**DELIBERAZIONE 2 maggio 1990.**

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale Pag. 17

DELIBERAZIONE 16 maggio 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai.** Pag. 21**Ministero della marina mercantile: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ugento.** Pag. 22**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Nomina dei comitati di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa di alcune società** Pag. 22**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA****Comunicato relativo alla legge 9 aprile 1990, n. 99, concernente: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1990) . . .** Pag. 23**SUPPLEMENTI****DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI***Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 37:***CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche - Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 7% serie ordinaria Ventennale; 8%: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria Quindicennale, serie ordinaria Ventennale; 9%: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria Quindicennale, serie ordinaria Ventennale; 10%: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria Quindicennale, serie ordinaria Ventennale; 13%: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria Decennale, serie ordinaria Quindicennale, estratte il 15 maggio 1990.**

90A2276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGE 31 maggio 1990, n. 128.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CALAMITÀ NATURALI**

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.

3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.

Art. 4.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 5.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 marzo 1990.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA
E DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato.

Art. 8.

1. Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è fissato al 31 dicembre 1990.

Art. 9.

1. All'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 1983».

2. Il sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 10.

1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, è in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 11.

1. I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

Art. 12.

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 13.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

Art. 14.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

Art. 15.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: «per un periodo non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a quattro anni».

Art. 16.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

Art. 17.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA
PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 18.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sarà definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.

Art. 19.

1. L'articolo 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1° gennaio 1991».

Art. 20.

1. L'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli».

Art. 21.

1. È improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Art. 22.

1. L'articolo 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

CAPO IV

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVI-
DENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI
PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 23.

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 24.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, è prorogato al 31 marzo 1991.

Art. 25.

1. È differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall'articolo 1, comma 1, della legge

10 febbraio 1989, n. 48, riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Art. 26.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 27.

1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 29.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente: «1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'art. 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere e) ed f) del primo comma dello stesso art. 5».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilità dei suoli):

«Art. 13 (*Programmi pluriennali di attuazione*). — L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone — incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione — nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali — fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica — dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espone le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree appropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 48/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 474/1987 (Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime) è il seguente:

«Art. 9. — 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 474/1987 è il seguente:

«1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 245/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente: «2. Il termine previsto dall'art. 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 48/1989 è il seguente: «3. Il termine già previsto al comma 14-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 828/1982 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), è il seguente:

«Art. 20. — Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'art. 5-bis primo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979.

Ferme restando le destinazioni stabilite dall'art. 5-bis secondo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

Nella ipotesi di costruzione di immobili per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 21, commi 3 e 4, della citata legge n. 48/1989 (v. nelle note all'art. 1) è il seguente:

«3. È differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli. Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo art. 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Inquadramento del personale di cui all'art. 12 della legge n. 730 del 1986"

4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitore del concorso previsto dall'art. 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 (Disposizioni in materia di calamità naturali) è il seguente:

«Art. 12. — Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987».

— Il testo dell'art. 10, comma 4, della citata legge n. 730/1986, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 8/1987 è il seguente: «4. Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 231/1989 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto) è il seguente: «1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989».

— Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona».

Note all'art. 8:

— Il D.L. n. 534/1987 reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico».

— Il testo dell'art. 8, primo comma, del citato D.L. n. 9/1982 (v. nota all'art. 7) è il seguente: «Fino al 31 dicembre 1984 (*) la domanda di concessione ad edificare gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio».

Nota all'art. 9:

— Il testo del quarto comma dell'art. 18 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 46 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 46 (Benefici fiscali). — In deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

(*) Termine già prorogato dall'art. 13 del citato D.L. n. 534/1987 al 31 dicembre 1989.

L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e dell'autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente:

«Art. 25 (Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali). — Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalgia ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 52 della citata legge n. 47/1985 (v. nota all'art. 10) è il seguente:

«Art. 52 (Iscrizione al catasto). — Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a lire duecentocinquanta mila».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 64/1981 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) è il seguente:

«Art. 17. — Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80/1987 (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facoltà, per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonché la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei».

Nota all'art. 16:

— Il D.L. n. 1/1987 reca: «Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 457/1978 (v. nota all'art. 9) è il seguente: «L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente e il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo art. 36».

— Il testo dell'art. 11, ultimo comma, del D.L. n. 1022/1965 (Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia) è il seguente: «L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dall'ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione e. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data».

— Il D.L. n. 901/1984 reca: «Proroga di termini di vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici».

— Il D.L. n. 393/1987 reca: «Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 48/1989 (v. nelle note all'art. 1) è il seguente: «1. È prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga».

Nota all'art. 19:

— Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art.-1bis del D.L. n. 288/1985, è il seguente: «Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi».

Note all'art. 20:

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1985 (Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla-osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) è il seguente:

«3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente gli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A».

— Il testo dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), e dell'art. 6 della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), e successive modificazioni, è il seguente:

«Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635».

«Art. 6. — La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma».

Note all'art. 22:

— La legge n. 406/1980 reca: «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».

— Il testo dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 818/1984 (v. nota all'art. 19), come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 51/1987 è il seguente: «Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali».

— La legge n. 400/1988 reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 4 dell'art. 17 così recita: «4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Nota all'art. 23:

— Per la legge n. 48/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) è il seguente: «2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1988».

— Per il D.L. n. 245/1989 si veda la precedente nota all'art. 3.

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) è il seguente:

«Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). — I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e dovrà essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonché la efficienza degli apparati e degli impianti rimarrà di responsabilità dell'ente che attualmente la detiene».

— Per la legge n. 48/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente: «1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenze progettuali e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università,

centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

Nota all'art. 27:

— La legge n. 370/1984 reca: «Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'amministrazione centrale».

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 116 del D.P.R. n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 116 (*Particolari casi di inquadramento*). — 1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1° gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi, ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4471):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) l'8 gennaio 1990.

Assegnato alla prima commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 7, 14 febbraio 1990; 1°, 14, 15 marzo 1990 (deliberato stralcio degli articoli da 1 a 22 e 24, 25 che formano l'atto 4471-ter); 21 marzo 1990 e approvato il 4 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2252):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 maggio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 16 maggio 1990 e approvato il 24 maggio 1990.

90G0170

DECRETO-LEGGE 4 giugno 1990, n. 129.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1990 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Per le donne assunte con contratto di lavoro, a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.537 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.781 miliardi per l'anno 1992; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex - ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi, in lire 160 miliardi e in lire 171 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato il lire 264 miliardi per l'anno 1990.

10. Al complessivo onere valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.697 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 1.853 miliardi per l'anno 1990, lire 1.877 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.296 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto lire 1.820 miliardi per l'anno 1991 e lire 2.656 miliardi per l'anno 1992 si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti per gli anni medesimi dall'attuazione del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, concernente disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

90C0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 marzo 1990.

Riduzione delle percentuali di contribuzione, di cui alla legge del 14 giugno 1989, n. 234, all'industria navalmeccanica.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il secondo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevede la modifica delle aliquote di contribuzione per la concessione delle provvidenze alle imprese di costruzione, trasformazione e modificazione navale ivi disposte;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 22, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono state ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16% e con il quale altresì l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%;

Vista la lettera SG(90)D/824 del 18 gennaio 1990 della commissione delle Comunità economiche europee, con la quale il massimale di aiuto di cui all'art. 4 della direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1987, n. 87/167 CEE, è stato fissato, per il periodo successivo al 1° gennaio 1990, al 20%;

Considerato che per le piccole navi di costo inferiore a 6 milioni di ECU il livello massimo di aiuto consentito dalla commissione CEE in base all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, della predetta direttiva, è stato ridotto, per il periodo successivo al 1° gennaio 1990 al 14%, come dalla predetta lettera della commissione CEE SG(90)D/824 del 18 gennaio 1990;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% e dal 16% al 14%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 20%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1990

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 4

90A2418

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1990.

Finanziamento del secondo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle e statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla citata legge n. 833/78, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del Fondo sanitario e la politica del personale;

Tenuto conto che la predetta Conferenza Stato-regioni, in data 6 marzo 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministero della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato, provvisoriamente, in L. 59.788.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 27.500.000.000;

Visto il proprio decreto n. 118463 del 20 marzo 1990, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del primo trimestre 1990 l'importo di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'esecuzione ed all'erogazione, a titolo di acconto del secondo trimestre 1990, della somma complessiva di lire 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1990, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.947.000.000.000 ripartita come appresso:

	Lire
Regione Piemonte	1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta	22.530.250.000
Regione Lombardia	2.344.946.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	90.810.750.000
Provincia autonoma di Trento	97.970.250.000
Regione Veneto	1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	326.061.750.000
Regione Liguria	523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna	1.143.304.250.000
Regione Toscana	995.813.500.000
Regione Umbria	230.890.250.000
Regione Marche	386.208.250.000
Regione Lazio	1.445.680.750.000
Regione Abruzzo	330.146.000.000
Regione Molise	90.063.750.000
Regione Campania	1.401.003.000.000
Regione Puglia	993.087.000.000
Regione Basilicata	146.169.250.000
Regione Calabria	505.945.000.000
Regione Sicilia	1.143.111.750.000
Regione Sardegna	386.345.500.000
Totale	14.947.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 27.500.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1990.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del capitolo 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990, per l'importo complessivo di L. 14.974.500.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.974.500.000.000 graverà sul capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 92*

90A2441

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 5 aprile 1990: ufficio del registro di Vasto, per l'adesione di parte del personale direttivo allo sciopero, indetto dalla Dir. Stat.;

in data 9 aprile 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, per la partecipazione del personale dell'ufficio, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.A.L.Fi.;

in data 30 aprile 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 4 e 5 maggio 1990: ufficio del registro successioni e bollo di Messina, per la disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 5 APRILE 1990

Regione Abruzzo:

ufficio del registro di Vasto.

IN DATA 9 APRILE 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

IN DATA 30 APRILE 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 4 E 5 MAGGIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2442

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 maggio 1990.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1988, n. 159, per interventi sul torrente Torreggia. (Ordinanza n. 1912/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, e nella quale viene attestato il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi del luglio 1987 e le opere previste nel programma, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota n. 1576 del 23 gennaio 1990 a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale si trasmette il progetto degli interventi di regimazione dell'asta del torrente Torreggio e di sistemazione dei versanti compresi nel succitato programma, ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, se necessario, disponga controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 27.940.516.800 per gli interventi di regimazione dell'asta del torrente Torreggio e di sistemazione dei relativi versanti.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990.

Il Ministro: LATTANZIO

90A2443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1990.

Rettifiche al decreto rettorale 28 ottobre 1989 concernente «Modificazioni allo statuto dell'Università».

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 28 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1989, relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;

Rilevato che nel testo del suddetto decreto sono stati erroneamente trascritti gli articoli sottoindicati nei seguenti punti:

art. 328, secondo comma: «... testo unico 31 agosto 1983, n. 1592...» anziché «... testo unico 31 agosto 1933, n. 1592...»;

art. 329: B) area dell'archeologia preistorica e protostorica, punto 4: «archeologia preistorica» anziché «ecologia preistorica»; B) *Curriculum* vicino-orientale: «archeologia del vicino or. e ovv. arch. e storia dell'arte del vicino oriente antico» anziché «archeologia del vicino or. ovv. arch. e storia dell'arte del vicino oriente antico»; «ittitologia» anziché «ittitologia»; D) *Curriculum* estremo orientale: «archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale» anziché «* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale»; E) *Curriculum* islamico: «* archeologia e storia dell'arte musulmana» anziché «archeologia e storia dell'arte musulmana»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 28 ottobre 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta

Articolo unico

Il decreto rettorale 28 ottobre 1989 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 328	Art. 328

... ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592...	... ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592...
---	---

Art. 329

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica*:

.....
4) archeologia preistorica;

B) *Curriculum* vicino-orientale:

archeologia del vicino or. e ovv. arch. e storia dell'arte del vicino oriente antico;

.....
ittitologia;

D) *Curriculum* estremo orientale:

.....
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

E) *Curriculum* islamico:

.....
* archeologia e storia dell'arte musulmana;

Art. 329

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica*:

.....
4) ecologia preistorica;

B) *Curriculum* vicino-orientale:

archeologia del vicino or. ovv. arch. e storia dell'arte del vicino oriente antico;

.....
ittitologia;

D) *Curriculum* estremo orientale:

.....
* archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

E) *Curriculum* islamico:

.....
archeologia e storia dell'arte musulmana;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 26 marzo 1990

Il rettore: ELIA

90A2447

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 2 maggio 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., e in particolare l'art. 3, primo comma, lettera b);

Vista la delibera del CIPE in data 2 febbraio 1990, con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1990;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative, delle quantità dei prodotti della distillazione dei vini nonché a stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tali prodotti;

Nell'adunanza del 2 maggio 1990;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto nella campagna 1989-90, dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni effettuate a norma dei regolamenti CEE n. 2485/89 del 14 agosto 1989, n. 2750/89 del 12 settembre 1989 e n. 118/90 del 17 gennaio 1990, relativi rispettivamente alle distillazioni «preventiva», «buon fine» e di «sostegno»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere a) e b) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettoltri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotti offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accredito in c/c bancario o postale, ecc).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1990, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) pagine del registro serie C. mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa in carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) certificazione prefettizia prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A., provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche dall'UTIF.

Art. 6.

I prezzi d'acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.470 per il prodotto di cui alla lettera a) dell'art. 2;

L. 1.460 per il prodotto di cui alla lettera b) dell'art. 2;

L. 1.380 per il prodotto di cui alla lettera c) dell'art. 2.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità e alle condizioni previste nel disciplinare approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella riunione del 14 dicembre 1989.

Il prodotto indicato al punto b) dell'art. 2 deve essere conservato esclusivamente in recipienti in quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1990

Il Presidente: MANNINO

ALLEGATO

Vista l'istanza del della distilleria
..... con sede
..... via.....

Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in.....
via della distilleria
sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1).....
effettuata dal al
Hl a gradi pari ad Hn
di alcole etilico buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative
previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, come dai certificati di
analisi n.

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi
di campioni di fermentato di cui ai certificati.....

Il predetto quantitativo di alcole è depositato nei serbatoi numeri
del magazzino fiduciario (2).....
sito in via
e rimane vincolato per le destinazioni che saranno disposte
dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere
presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

(1) Precisare la qualità della materia prima.

(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

90A2445

DELIBERAZIONE 16 maggio 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., e in particolare l'art. 1 e l'art. 3, primo comma, lettera b);

Vista la deliberazione in data 2 febbraio 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1990;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di acquisto e delle caratteristiche qualitative dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e patate, nonché a stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. di tale prodotto;

Nell'adunanza del 16 maggio 1990;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto, nel periodo dal 1° novembre 1989 al

31 ottobre 1990, dalla distillazione della frutta e patate di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Il prodotto che può formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è l'alcole etilico buon gusto, avente almeno le caratteristiche qualitative previste dalle legge 3 ottobre 1957, n. 1029.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. del prodotto di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettoltri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la precisazione della quantità di materia prima dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accredito in conto corrente bancario o postale, ecc).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1990, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risultino la presa in carico e la lavorazione della quantità di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che la materia prima distillata è di produzione nazionale, con firma autenticata nelle forme di legge;

f) prospetto riassuntivo delle fatture da cui risultino, per ciascun produttore la quantità ceduta, il tipo di prodotto, il prezzo corrisposto, l'imponibile, l'IVA, la data di quietanza, nonché una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilità, che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono conformi a quelli indicati nelle citate fatture;

g) certificazione prefettizia prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

Il prezzo d'acquisto dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 1.435 per ettolitro e per grado alcolico e si applica a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione del prodotto acquistato resta affidato alle ditte depositarie con le modalità e alle condizioni previste nel disciplinare approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella riunione del 14 dicembre 1989.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1990

Il Presidente: MANNINO

ALLEGATO

Vista l'istanza del della distilleria
..... con sede
..... via
Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in
via della distilleria
sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1)

effettuata dal al Hl
a gradi pari ad Hn di alcole etilico
buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla
legge 3 ottobre 1957, n. 1029, come dai certificati di analisi
n.

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi
di campioni di fermentato di cui ai certificati

Il predetto quantitativo di alcole è depositato nei serbatoi nn.
..... del magazzino fiduciario (2) sito in
..... via e rimane vincolato per le
destinazioni che saranno disposte dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere
presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

- (1) Precisare la qualità della materia prima.
(2) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

90A2446

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 maggio 1990:

Solimene Luigi, notaio residente nel comune di Nusco, distretto
notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Altavilla Irpina, stesso
distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei
modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zinni Germano, notaio residente nel comune di Cuggiono,
distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Castano Primo,
stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Avino Salvatore, notaio residente nel comune di Bollate,
distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con
l'anzidetta condizione;

Silocchi Maurizio, notaio residente nel comune di Corsico,
distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con
l'anzidetta condizione;

Graziano Luigi, notaio residente nel comune di Airola, distretto
notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Trezzo sull'Adda,
distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Narciso Ernesto, notaio residente nel comune di Brindisi, è
trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di
Napoli, con l'anzidetta condizione;

Marini Claudio, notaio residente nel comune di Torre
Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di
Napoli, con l'anzidetta condizione;

Serpico Raffaele, notaio residente nel comune di Picerno,
distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Napoli, con
l'anzidetta condizione;

Bonadies Giulio, notaio residente nel comune di Marino,
distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Vico Equense,
distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Pantaleo Sandro, notaio residente nel comune di Roma, è
trasferito nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Andrini Maria Claudia, notaio residente nel comune di Arsoli,
distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Bianchi Bruno, notaio residente nel comune di Castelnuovo di
Porto, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Millozza Margherita, notaio residente nel comune di Avezzano,
distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Privitera Antonino, notaio residente nel comune di Spoleto,
distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Vitullo Almerindo, notaio residente nel comune di Avezzano,
distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, con
l'anzidetta condizione;

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Nocera Inferiore,
distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Velletri, distretto
notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Cesare Giampiero, notaio residente nel comune di
Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel
comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta
condizione;

Trotta Gustavo, notaio residente nel comune di Angri, distretto
notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pagani, stesso distretto
notarile, con l'anzidetta condizione;

Farinaro Domenico, notaio residente nel comune di Casal di
Principe, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel
comune di Aversa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Miranda Adele, notaio residente nel comune di Collegno,
distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Maddaloni,
distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta
condizione;

Dolzani Marco, notaio residente nel comune di Lavis, distretto
notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta
condizione.

90A2449

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile in comune di Ugento**

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 28 aprile 1990, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 607,55, ubicata nel comune di Ugento, in località Torre San Giovanni, riportata nel catasto terreni del comune medesimo, al foglio n. 72, particella n. 17/B.

90A2450

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

**Nomina dei comitati di sorveglianza
della liquidazione coatta amministrativa di alcune società**

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Valori Mobiliari S.r.l., in Torino, i signori:

- 1) Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;
- 2) Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;
- 3) Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2;
- 4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 marzo 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;
- 5) Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 ed ivi residente in via Pantelleria n. 14.

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società All Factoring Italia S.p.a., in Torino, i signori:

- 1) Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;
- 2) Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;
- 3) Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2;
- 4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 marzo 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;
- 5) Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società All Leasing Italia S.p.a., in Torino, i signori:

- 1) Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;
- 2) Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

3) Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2;

4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 marzo 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

5) Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società I.F.A. - Finanziaria di partecipazione S.r.l., in Torino, i signori:

- 1) Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;
- 2) Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

3) Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma;

4) Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazza (Torino), viale Italia n. 53;

5) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Generale Partecipazioni S.r.l., in Torino, i signori:

- 1) Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943 con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;
- 2) Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

3) Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma;

4) Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazza (Torino), viale Italia n. 53;

5) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

Con decreto 25 maggio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Velafin S.r.l., in Torino, i signori:

- 1) Cucinella dott. Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;
- 2) Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

3) Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma;

4) Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazza (Torino), viale Italia n. 53;

5) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Canavese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

90A2451

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 9 aprile 1990, n. 99, concernente: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1990).

Tra gli atti cui si riferisce la legge 9 aprile 1990, n. 99, non sono compresi i documenti pubblicati alle pagine 142, 143 e 144 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe.

90A2454

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via 21 Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria «Piacovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 83;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> : 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	3.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 0 0 1 2 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000